

N. 166.394 di rep.

N. 42.678 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC).

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, ventisei del mese di luglio dell'anno duemilatredici.

=26 luglio 2013=

alle ore ventuno.

In Galbiate, in un locale della sede legale della società "VILLA SERENA S.P.A." posta in Piazza Grandi al civico numero 1, davanti a me dott.Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, è presente il signor:

Corbetta Walter nato a Galbiate il 4 novembre 1940, domiciliato in Galbiate, via Sant'Alessandro numero 48, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"VILLA SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, con il capitale sociale di euro 13.135.000,00 (tredicimilioncentotrentacinquemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 02600960138 - R.E.A. numero LC-293117.

Detto signore, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare, per atto pubblico, lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della società predetta, qui convocata per quest'ora e giorno, in seconda convocazione,

essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- Proposta di modifica dello statuto sociale.

Parte ordinaria:

Omissis.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dell'Articolo 14 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il signore qui convenuto.

Il Presidente, assunta la presidenza, constata e fa constatare:

- che, ai sensi dell'Articolo 11 del vigente statuto sociale, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai Sindaci Effettivi in data 6 giugno 2013 in prima convocazione in questo luogo per il giorno 29 giugno 2013 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione in questo luogo per questi giorno ed ora, non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio;
- che in prima convocazione, come peraltro sopra specificato, l'assemblea è andata deserta;
- che del fatto che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta è stato dato conto in apposito verbale;
- che sono presenti, a mezzo del proprio legale rappresentante, gli azionisti portatori

complessivamente di numero 12.890 (dodicimilaottocentonovanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.890.000,00 (dodicimilioniottocentonovantamila virgola zero zero) corrispondenti indicativamente al 98,1348% (novantotto virgola milletrecentoquarantotto per cento) del capitale sociale;

- che quanto sopra trova riscontro nell'elenco analitico degli azionisti partecipanti all'assemblea che, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, qui si allega sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;
- che tutti gli azionisti intervenuti, a mezzo del proprio legale rappresentante, risultano già iscritti nel libro dei soci;
- che gli azionisti intervenuti hanno provveduto a depositare le proprie azioni nel termine previsto dall'Articolo 12 del vigente statuto sociale presso la sede della società;
- che i Comuni soci intervenuti hanno diritto a votare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria in forza delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali con le quali sono state preventivamente approvate le modifiche al vigente statuto sociale poste all'Ordine del Giorno e con le quali i rispettivi legali rappresentanti sono stati preventivamente autorizzati ad esprimersi favorevolmente in merito;
- che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile;
- che sono presenti i Consiglieri in scadenza signori Corbetta Walter, Presidente del

Consiglio di Amministrazione, Negri Angelo Natale, Colombo Ferruccio e Castelli Daniele, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Riva Roberto;

- che sono presenti i Sindaci Effettivi in scadenza signori Aprile ragionier Cosimo e Sala dottor Valter, mentre risulta assente giustificato il dottor Di Giugno Giuseppe, Presidente del Collegio Sindacale;

- che non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, la revisione legale dei conti è affidata al Collegio Sindacale integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro;

quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle copie conformi delle deliberazioni dei Consigli Comunali (o della documentazione equipollente) dei Comuni intervenuti che vengono acquisite per rimanere conservate agli atti della società, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria.

Il Presidente, passando a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria, all'uopo altresì richiamate:

. le disposizioni legislative e la vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio "*in house providing*";

. le previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del

settore bancario))", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 numero 135;

. le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 numero 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011 numero 120";

. le previsioni dell'articolo 2409 bis del Codice Civile nella sua attuale formulazione giusta quanto disposto dall'Articolo 37 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

sulla scorta delle quali hanno deliberato i singoli Consigli Comunali, espone dettagliatamente all'assemblea le ragioni che consigliano:

. di riformulare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del vigente statuto sociale;

. di introdurre nel vigente statuto sociale con il numero 17 un nuovo articolo riguardante la composizione dell'organo amministrativo, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

. di riformulare gli attuali articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 del vigente statuto sociale da rinumerarsi, giusta quanto sopra specificato, come nuovi articoli 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto medesimo.

Passando ad una analisi dettagliata delle modifiche suindicate, il Presidente propone all'assemblea:

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 1 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"VILLA SERENA S.P.A."

VILLA SERENA S.P.A. è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto assoggettata alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 3 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio sanitario e sanitario;
- la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani autosufficienti e non, per handicappati, per minori, per giovani e per adulti in situazioni

di disagio;

- la gestione di servizi complementari a supporto di quelli scolastici;

- la gestione di attività di consulenza negli ambiti succitati.

La società può estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio a quelli anzidetti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società per il conseguimento del proprio oggetto sociale realizza e gestisce tali attività direttamente, in concessione, in appalto, purché dette modalità di gestione delle attività non contrastino con la normativa vigente.

Inoltre la società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo della territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che la parte prevalente dell'attività sia svolta a favore dei soci o dei loro amministrati.

La società adotta per ciascuna delle attività gestite una "carta di servizio" nella quale sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese le prestazioni di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 6 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 7 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.7

Cessione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a enti pubblici territoriali e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale.

In ogni caso il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, al quale è fatto obbligo di informare gli altri soci.

Gli altri soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute così da lasciare immutato il

preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.

L'acquisto potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al diritto di prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 32, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il Collegio Arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 8 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.8

Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

Il valore delle azioni è determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7 del presente statuto.

Per il procedimento di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codice Civile; il collocamento delle azioni dovrà tuttavia avvenire nel rispetto del disposto del precedente articolo 7.",

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 9 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.9

Organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 10 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.10

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
- f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;

g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea dei soci può, con propria deliberazione, decidere di fissare ulteriori convocazioni, impegnando a tal fine l'organo amministrativo per la formale e rituale convocazione della stessa in relazione ai seguenti argomenti:

a) Per l'esame e approvazione di un bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

b) Per l'approvazione del documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.;"

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 11 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.11

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U., ovvero sul quotidiano "La Provincia di Lecco" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e inviato con lettera raccomandata A.R. entro venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i membri del Collegio Sindacale. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente, quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori o all'Amministratore Unico se nominato, ai Sindaci Effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, consegnata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette:

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale

sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea, l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 12 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.12

Partecipazione all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. Ai fini dell'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 14 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.14

Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da un Notaio.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 16 del vigente statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"ART.16

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ovvero quando l'Amministratore Unico o il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.";

- di introdurre nel vigente statuto sociale con il numero 17 un nuovo articolo relativo alla composizione dell'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di

amministrazione), del seguente tenore:

"ART.17

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, laddove la normativa vigente lo consentirà, o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto e sono rieleggibili con un massimo di due altri mandati.",

con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 17 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 18, come segue:

"ART.18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati

regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, al Comune di Galbiate spetta la nomina di due Consiglieri, compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;

. ai soci Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate spetta la nomina di un Consigliere ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi ad opera degli altri Enti Pubblici Territoriali avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

. è fatto obbligo all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale in caso di cessazione di tutti gli Amministratori, di convocare presso la sede della società tutti gli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate;

. l'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni Ente Pubblico Territoriale a

mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea che prende atto della nomina del Consiglio di Amministrazione;

. la riunione deve essere fissata entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della suddetta assemblea.

La riunione è validamente costituita con la presenza di tanti Enti Pubblici Territoriali che rappresentino la maggioranza del capitale dell'intero raggruppamento riferito agli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate ed è presieduta dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune con la maggior partecipazione tra i presenti e, a parità di partecipazione, dal più anziano di età.

Il più giovane di età, componente del raggruppamento, escluso il Presidente di tale riunione, sarà chiamato a fungere da Segretario.

La deliberazione di nomina deve essere assunta con la maggioranza del capitale presente e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della riunione e sarà depositata agli atti della società.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata all'Organismo di coordinamento dei soci e depositata presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea che ne prende atto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2383 del Codice Civile.

Qualora nei termini di cui sopra non venga depositata la nomina, questa sarà effettuata dall'Assemblea, sulla base di nominativi proposti, nella stessa seduta assembleare, dagli Enti Pubblici Territoriali presenti. In caso di assenza di candidature

potranno essere proposti nominativi anche dal Comune di Galbiate che avrà diritto di partecipare alla votazione.

Sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.

Nell'ipotesi in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.

La cooptazione del componente del Consiglio di Amministrazione nominato dagli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate, venuto a mancare deve avvenire con le modalità previste dal presente articolo.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 20 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 21, con il seguente nuovo testo:

"ART.21

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e

visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 21 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 22, con il seguente nuovo testo:

"ART.22

Poteri di gestione

La gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ove nominato.

L'organo amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve richiedere, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
 - f) prestazione di fideiussioni e di garanzie reali o personali in genere;
 - g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.";
- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 22 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 23, con il seguente nuovo testo:

"ART.23

Amministratori Delegati

Il Consiglio nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni senza la corresponsione di retribuzioni aggiuntive, a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 23 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 24, con il seguente nuovo testo:

"ART.24

Rimborso spese agli Amministratori

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico ove nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'assemblea nel rispetto delle indicazioni di legge nonché, delle delibere adottate in materia dagli enti partecipanti, potrà inoltre assegnare agli stessi un'indennità annuale.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 24 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi

con il numero 25, con il seguente nuovo testo:

"ART.25

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con facoltà di promuovere azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri a lui conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'Amministratore Delegato se nominato.

L'organo amministrativo nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, potrà inoltre nominare, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione anche fra persone estranee allo stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.";

in relazione alla proposta che precede il Presidente precisa che, per un mero refuso, nel testo approvato dai Consigli Comunali la possibilità di nominare "direttori, procuratori speciali ..." risulta, come previsto nel testo originario, di competenza del "Consiglio" anzichè come correttamente sopra indicato dell'"organo amministrativo" che, a seguito delle modifiche proposte può essere costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione;

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 25 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 26, con il seguente nuovo testo:

"ART.26

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale è integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

La revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidata dall'assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Sino a quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 2, del

Codice Civile, è facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci disporre che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 27, con il seguente nuovo testo:

"ART.27

Controllo analogo

VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing. *

I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "**Organismo di coordinamento dei soci**", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un

Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:

a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.

b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.

c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.

d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:

1) bilancio d'esercizio;

2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore

Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 27 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 28, con il seguente nuovo testo:

"ART.28

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno - 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.";

- di sostituire l'attuale testo dell'Articolo 29 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 30, con il seguente nuovo testo:

"ART.30

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.".

Il Presidente, dopo esauriente esposizione, procede quindi alla lettura del testo degli articoli sopra dettagliatamente specificati che vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, facendo constatare all'assemblea stessa che per un mero errore di

stesura nel testo di statuto licenziato dai singoli Consigli Comunali la numerazione degli articoli da 27 in avanti non è corretta.

Prima di concludere, il Presidente fatto constatare che la modifica dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi con il nuovo numero 18, integra una causa di recesso, attesta inoltre che è stata depositata presso la sede della società, nei quindici giorni precedenti la data odierna, la determinazione del valore delle azioni per il caso di recesso predisposta dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2437 ter del Codice Civile.

Ultimata la relazione del Presidente, il dottor Sala Walter a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte fatte.

Si apre la discussione, durante la quale nessuno dei soci intervenuti, a mezzo dei propri legali rappresentanti, richiede l'inserzione nel presente verbale di dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, sentita la sua relazione e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto favorevole palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, all'unanimità dei soci intervenuti, a mezzo dei propri legali rappresentanti, rappresentanti indicativamente il 98,1348% (novantotto virgola milletrecentoquarantotto per cento) del capitale sociale,

d e l i b e r a

. di riformulare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del vigente statuto sociale secondo le proposte fatte dal presidente durante la sua relazione;

. di introdurre nel vigente statuto sociale con il numero 17 un nuovo articolo riguardante la composizione dell'organo amministrativo, secondo la proposta fatta dal presidente durante la sua relazione, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

. di riformulare gli attuali articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 del vigente statuto sociale, da rinumerarsi come nuovi articoli 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto medesimo, secondo le proposte fatte dal presidente durante la sua relazione;

- di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra deliberato (e quindi anche della rinumerazione di parte degli stessi), il nuovo testo degli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto sociale risulta essere del seguente tenore:

"ART.1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"VILLA SERENA S.P.A."

VILLA SERENA S.P.A. è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto

assoggettata alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house.

ART.3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio sanitario e sanitario;
- la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani autosufficienti e non, per handicappati, per minori, per giovani e per adulti in situazioni di disagio;
- la gestione di servizi complementari a supporto di quelli scolastici;
- la gestione di attività di consulenza negli ambiti succitati.

La società può estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio a quelli anzidetti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società per il conseguimento del proprio oggetto sociale realizza e gestisce tali attività direttamente, in concessione, in appalto, purché dette modalità di gestione delle attività non contrastino con la normativa vigente.

Inoltre la società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo della territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che la parte prevalente dell'attività sia svolta a favore dei soci o dei loro amministrati.

La società adotta per ciascuna delle attività gestite una "carta di servizio" nella quale

sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese le prestazioni di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi.

ART.6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale.

ART.7

Cessione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a enti pubblici territoriali e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale.

In ogni caso il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione

mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, al quale è fatto obbligo di informare gli altri soci.

Gli altri soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.

L'acquisto potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al diritto di prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 32, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il Collegio Arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo

e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

ART.8

Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

Il valore delle azioni è determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7 del presente statuto.

Per il procedimento di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codice Civile; il collocamento delle azioni dovrà tuttavia avvenire nel rispetto del disposto del precedente articolo 7.

ART.9

Organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;

- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

ART.10

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
- f) prestazione di fideiussioni e di garanzie reali o personali in genere;
- g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea dei soci può, con propria deliberazione, decidere di fissare ulteriori convocazioni, impegnando a tal fine l'organo amministrativo per la formale e rituale convocazione della stessa in relazione ai seguenti argomenti:

- a) Per l'esame e approvazione di un bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;
- b) Per l'approvazione del documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

ART.11

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U., ovvero sul quotidiano "La Provincia di Lecco" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e inviato con lettera raccomandata A.R. entro venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i membri del Collegio Sindacale. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente, quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori o all'Amministratore Unico se nominato, ai Sindaci Effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, consegnata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette:

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea, l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto

nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

ART.12

Partecipazione all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai fini dell'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

ART.14

Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da un Notaio.

ART.16

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ovvero quando l'Amministratore Unico o il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART.17

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, laddove la normativa vigente lo consentirà, o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto e sono rieleggibili con un massimo di due altri mandati.

ART.18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, al Comune di Galbiate spetta la nomina di due Consiglieri, compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;

ai soci Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate spetta la nomina di un Consigliere ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi ad opera degli altri Enti Pubblici Territoriali avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

è fatto obbligo all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale in caso di cessazione di tutti gli Amministratori, di convocare presso la sede della società tutti gli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate;

l'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni Ente Pubblico Territoriale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea che prende atto della nomina del Consiglio di Amministrazione;

la riunione deve essere fissata entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della suddetta assemblea.

La riunione è validamente costituita con la presenza di tanti Enti Pubblici Territoriali che rappresentino la maggioranza del capitale dell'intero raggruppamento riferito agli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate ed è presieduta dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune con la maggior partecipazione tra i presenti e, a parità di partecipazione, dal più anziano di età.

Il più giovane di età, componente del raggruppamento, escluso il Presidente di tale riunione, sarà chiamato a fungere da Segretario.

La deliberazione di nomina deve essere assunta con la maggioranza del capitale presente e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della riunione e sarà depositata agli atti della società.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata all'Organismo di coordinamento dei soci e depositata presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea che ne prende atto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2383 del Codice Civile.

Qualora nei termini di cui sopra non venga depositata la nomina, questa sarà effettuata dall'Assemblea, sulla base di nominativi proposti, nella stessa seduta assembleare, dagli Enti Pubblici Territoriali presenti. In caso di assenza di candidature potranno essere proposti nominativi anche dal Comune di Galbiate che avrà diritto di partecipare alla votazione.

Sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.

Nell'ipotesi in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.

La cooptazione del componente del Consiglio di Amministrazione nominato dagli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate, venuto a mancare deve avvenire con le modalità previste dal presente articolo.

ART.21

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal

Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART.22

Poteri di gestione

La gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ove nominato.

L'organo amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve richiedere, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);

- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
- f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;
- g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

ART.23

Amministratori Delegati

Il Consiglio nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni senza la corresponsione di retribuzioni aggiuntive, a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile.

ART.24

Rimborso spese agli Amministratori

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico ove nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'assemblea nel rispetto delle indicazioni di legge nonché, delle delibere adottate in materia dagli enti partecipanti, potrà inoltre assegnare agli stessi un'indennità annuale.

ART.25

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con facoltà di promuovere azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri a lui conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'Amministratore Delegato se nominato.

L'organo amministrativo nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, potrà inoltre nominare, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione anche fra persone estranee allo stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.

ART.26

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale è integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio sindacale il genere meno rappresentato dovrà

sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

La revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidata dall'assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Sino a quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 2, del Codice Civile, è facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci disporre che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

ART.27

Controllo analogo

VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.

I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "**Organismo di coordinamento dei soci**", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:

a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.

b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.

c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.

d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:

1) bilancio d'esercizio;

2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono

resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.28

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno - 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

ART.30

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società."

A questo punto il Presidente mi presenta lo statuto sociale ora costituito da 34 (trentaquattro) articoli, contenente le modifiche sopra deliberate.

Detto statuto, letto all'assemblea e dalla stessa approvato per le parti testè modificate, sottoscritto dal richiedente e da me notaio, qui si allega sotto la lettera B), a formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e minuti quarantacinque.

Le spese e le imposte di questo atto e relative sono a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, con gli allegati, al signore qui presente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio alle ore ventuno e minuti cinquanta.

Consta il presente atto di

undici fogli

scritti con mezzo meccanico a stampa indelebile da persona di mia fiducia e da me completato per quarantaquattro facciate meno dieci righe.

F.to WALTER CORBETTA

F.to FRANCO PANZERI notaio

Registrato a Merate in data 7 agosto 2013 al n.2546 Serie 1T, esatti euro 324,00 (trecentoventiquattro virgola zero zero), di cui euro 168,00 (centosessantotto virgola

zero zero) per Agenzia delle Entrate ed euro 156,00 (centocinquantasei virgola zero zero) per bollo.

Iscritto nel Registro delle Imprese di Lecco in data 20 agosto 2013 Protocollo n.26738/2013, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro suddetto 02600960138.

ALLEGATO B) al n.166.394=42.678 di rep.

STATUTO SOCIALE

ART.1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

"VILLA SERENA S.P.A."

VILLA SERENA S.P.A. è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto assoggettata alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house.

ART.2

Sede sociale

La società ha sede in Galbiate.

L'Organo Amministrativo potrà istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.

ART.3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio sanitario e sanitario;
- la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani

autosufficienti e non, per handicappati, per minori, per giovani e per adulti in situazioni di disagio;

- la gestione di servizi complementari a supporto di quelli scolastici;

- la gestione di attività di consulenza negli ambiti succitati.

La società può estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio a quelli anzidetti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società per il conseguimento del proprio oggetto sociale realizza e gestisce tali attività direttamente, in concessione, in appalto, purché dette modalità di gestione delle attività non contrastino con la normativa vigente.

Inoltre la società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo della territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che la parte prevalente dell'attività sia svolta a favore dei soci o dei loro amministrati.

La società adotta per ciascuna delle attività gestite una "carta di servizio" nella quale sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese le prestazioni di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi.

Durata

La società ha durata dalla data dell'atto costitutivo sino al trentuno - 31 dicembre 2050 - duemilacinquanta; essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.

ART.5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 13.135.000,00 (tredicimilionicentotrentacinquemila virgola zero zero) diviso in numero 13.135 (tredicimilacentotrentacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.

ART.6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale.

ART.7

Cessione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a enti pubblici territoriali e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in

proporzione alla propria partecipazione al capitale.

In ogni caso il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, al quale è fatto obbligo di informare gli altri soci.

Gli altri soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.

L'acquisto potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al diritto di prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 32, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il Collegio Arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione

patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

ART.8

Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

Il valore delle azioni è determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7 del presente statuto.

Per il procedimento di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codice Civile; il collocamento delle azioni dovrà tuttavia avvenire nel rispetto del disposto del precedente articolo 7.

ART.9

Organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

ART.10

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;

f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;

g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea dei soci può, con propria deliberazione, decidere di fissare ulteriori convocazioni, impegnando a tal fine l'organo amministrativo per la formale e rituale convocazione della stessa in relazione ai seguenti argomenti:

a) Per l'esame e approvazione di un bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

b) Per l'approvazione del documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

ART.11

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U., ovvero sul quotidiano "La Provincia di Lecco" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e inviato con lettera raccomandata A.R. entro venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i membri del Collegio Sindacale. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente, quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori o all'Amministratore Unico se nominato, ai Sindaci Effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, consegnata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette:

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea,

l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

ART.12

Partecipazione all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai fini dell'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

ART.13

Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Organo di controllo o dipendente della società e comunque nel rispetto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea per delega.

ART.14

Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona

eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da un Notaio.

ART.15

Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria sono validamente adottate con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, e comunque avuta la presenza di almeno due soci.

Le deliberazioni dell'assemblea in sede straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e comunque avuta la presenza di almeno due soci.

ART.16

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ovvero quando l'Amministratore Unico o il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART.17

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, laddove la normativa vigente lo consentirà, o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto e sono rieleggibili con un massimo di due altri mandati.

ART.18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di

amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, al Comune di Galbiate spetta la nomina di due Consiglieri, compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;

. ai soci Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate spetta la nomina di un Consigliere ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi ad opera degli altri Enti Pubblici Territoriali avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

. è fatto obbligo all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale in caso di cessazione di tutti

gli Amministratori, di convocare presso la sede della società tutti gli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate;

. l'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni Ente Pubblico Territoriale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea che prende atto della nomina del Consiglio di Amministrazione;

. la riunione deve essere fissata entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della suddetta assemblea.

La riunione è validamente costituita con la presenza di tanti Enti Pubblici Territoriali che rappresentino la maggioranza del capitale dell'intero raggruppamento riferito agli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate ed è presieduta dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune con la maggior partecipazione tra i presenti e, a parità di partecipazione, dal più anziano di età.

Il più giovane di età, componente del raggruppamento, escluso il Presidente di tale riunione, sarà chiamato a fungere da Segretario.

La deliberazione di nomina deve essere assunta con la maggioranza del capitale presente e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della riunione e sarà depositata agli atti della società.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata all'Organismo di coordinamento dei soci e depositata presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea che ne prende atto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2383 del Codice Civile.

Qualora nei termini di cui sopra non venga depositata la nomina, questa sarà effettuata dall'Assemblea, sulla base di nominativi proposti, nella stessa seduta assembleare, dagli Enti Pubblici Territoriali presenti. In caso di assenza di candidature potranno essere proposti nominativi anche dal Comune di Galbiate che avrà diritto di partecipare alla votazione.

Sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.

Nell'ipotesi in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.

La cooptazione del componente del Consiglio di Amministrazione nominato dagli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate, venuto a mancare deve avvenire con le modalità previste dal presente articolo.

ART.19 *

Cariche sociali

Se alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione non si sia provveduto a norma dell'articolo precedente, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

ART.20

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il

Presidente lo giudichi necessario ed opportuno, o comunque quando venga fatta la richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza ad ognuno dei Consiglieri e ad ognuno dei membri del Collegio Sindacale; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire per mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

ART.21

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART.22

Poteri di gestione

La gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Amministrazione o

all'Amministratore Unico ove nominato.

L'organo amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve richiedere, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;
- f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;
- g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

ART.23

Amministratori Delegati

Il Consiglio nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, o

conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni senza la corresponsione di retribuzioni aggiuntive, a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile.

ART.24

Rimborso spese agli Amministratori

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico ove nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'assemblea nel rispetto delle indicazioni di legge nonché, delle delibere adottate in materia dagli enti partecipanti, potrà inoltre assegnare agli stessi un'indennità annuale.

ART.25

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con facoltà di promuovere azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri a lui conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'Amministratore Delegato se nominato.

L'organo amministrativo nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, potrà inoltre nominare, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione anche fra persone estranee allo stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o

categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.

ART.26

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale è integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo*dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

La revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidata dall'assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Sino a quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 2, del Codice Civile, è facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci disporre che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

ART.27

Controllo analogo

VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.

I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "**Organismo di coordinamento dei soci**", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:

a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.

b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.

c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.

d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:

1) bilancio d'esercizio;

2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la

definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo

stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.28

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno - 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

ART.29

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino al raggiungimento di un importo pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale e dedotto inoltre il 30% (trenta per cento) per la riserva "investimenti", vengono attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ART.30

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

ART.31

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

ART.32

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, Sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

ART.33

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci.

La società può ricevere, in conformità alle norme vigenti, finanziamenti versati dai soci senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso.

ART.34

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Galbiate, addì ventisei - 26 luglio 2013 - duemilatredici.

F.to WALTER CORBETTA

F.to FRANCO PANZERI notaio
